



Regolamento Gestione Demanio Marittimo

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 29.12.2015

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Definizioni
- Art. 3. Competenze gestionali del Comune
- Art. 4. Disciplina delle prescrizioni di gestione

TITOLO II

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

- Art. 5. Concessione
- Art. 6. Contenuti dell'atto di concessione
- Art. 7. Rilascio di concessioni per nuove strutture turistico-ricettive e ricreative, per altri usi, di urgenza
- Art. 8. Cauzioni

TITOLO III

CANONI DEMANIALI MARITTIMI

- Art. 9. Canoni e imposta regionale
- Art. 10. Pagamento del canone
- Art. 11. Riduzione del canone
- Art. 12. Canoni ricognitori

TITOLO IV

CESSAZIONE DEL TITOLO CONCESSORIO

- Art. 13. Revoca ed estinzione del titolo concessorio
- Art. 14. Rinuncia alla concessione
- Art. 15. Decadenza del titolo concessorio

TITOLO V

SUBINGRESSO E AFFIDAMENTO

- Art. 16. Subingresso e affidamento
- Art. 17. Affidamento in gestione

TITOLO VI

VARIAZIONI AL CONTENUTO

- Art.18. Variazioni al contenuto della concessione che non ne modificano il titolo

TITOLO VII
SPESE DI ISTRUTTORIA

Art. 19. Diritti di istruttoria

TITOLO VIII
ATTIVITA' DI VIGILANZA

Art. 20. Vigilanza

TITOLO IX
USO DELLA SPIAGGIA

Art. 21. Ordinanza comunale e Regolamento sulla disciplina delle attività balneari

TITOLO X
DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI
AREA LIBERE ATTREZZATE E AREE ADIBITE ALLA RISTORAZIONE NONCHE' PUBBLICI
ESERCIZI SITI SUL PUBBLICO DEMANIO

Art. 22. Gestione

Art. 23. Disciplina dei prezzi

Art. 24. Pubblicità dei prezzi

TITOLO XI
SANZIONI

Art. 25. Applicazione delle sanzioni

TITOLO XII
NORMA FINALE

Art. 26. Rinvii

ALLEGATI

Allegati I

Allegati II

Allegati III

Allegati IV

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto.

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità turistico - ricreative, situati sul territorio comunale, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2 lettera 1) del decreto legislativo 112/98 e da queste ultime conferiti ai comuni, a decorrere dal 1 gennaio 2001.
2. Nella gestione del demanio marittimo l'attività del Comune è improntata ai principi di buon andamento e di pubblicità ed al perseguimento della tutela degli interessi pubblici e collettivi.
3. Le presenti norme disciplinano le aree del demanio marittimo così come individuato nella cartografia del Sistema Informativo del Demanio Marittimo (SID).

Art. 2 – Definizioni.

1. I beni e le pertinenze del demanio marittimo sono quelli individuati negli artt. 822 del codice civile e 2, 28 e 29 del Codice della Navigazione.

Art. 3 - Competenze gestionali del Comune.

1. Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul Demanio Marittimo, il Comune di Ponza provvede a quanto previsto e disciplinato ai sensi del D. Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112. Sono fatte salve le competenze proprie delle Amministrazioni dello Stato nei casi di legge.

Art. 4 - Disciplina delle prescrizioni di gestione.

1. Fra la battigia e l'area occupata per ogni utilizzazione in concessione deve essere garantita costantemente e continuativamente una fascia di rispetto di almeno 5 metri per il libero transito dei fruitori della spiaggia.
2. Deve essere comunque garantito il libero accesso alle zone demaniali e pertanto un concessionario non può impedire il passaggio all'interno della propria concessione.
3. Nella gestione della propria concessione deve comunque essere garantita e facilitata la fruibilità da parte dei portatori di handicap.

TITOLO II

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Art. 5 – Concessione.

1. La concessione è l'atto unilaterale e/o il provvedimento amministrativo con cui l'Amministrazione Comunale concede, per un periodo di tempo determinato, l'occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo per finalità conformi al Piano di Utilizzo degli Arenili ed agli altri strumenti urbanistici vigenti.
2. La concessione è rilasciata dal Responsabile del servizio competente in materia di demanio marittimo e sottoscritta per accettazione da parte del concessionario.
3. L'atto è iscritto al repertorio delle concessioni ed è registrato presso l'Agenzia delle Entrate competente a cura del Comune, nei casi previsti dalla legge, con spese a carico del concessionario.
4. Copia dell'atto completo degli estremi di registrazione è inviata al concessionario e/o sarà consegnata, previo preavviso, direttamente al concessionario che avrà l'onere di presentarsi presso l'Ufficio Demanio Marittimo.
5. Qualora il bene venga concesso con atto formale, l'immissione del concessionario nel possesso risulta da processo verbale redatto dal Segretario Comunale. Analogo processo verbale deve essere redatto all'atto della riconsegna da parte del concessionario al momento della cessazione della concessione.
6. Il procedimento per il rilascio di concessione demaniale marittima deve concludersi entro 120 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda, salvo quanto disposto dalla legge 241/1990 e s.m.i. (i 120 giorni comprendono anche l'ottenimento dei pareri – ad es. paesaggistica/uff. dogane ecc.)

7. Alla scadenza della concessione demaniale marittima l'Amministrazione Comunale procederà al rilascio di una nuova concessione conformemente ai criteri e alle modalità previste dalla legislazione vigente in materia.

Art. 6 – Contenuti dell'atto di concessione.

1. Nell'atto di concessione devono essere indicati:
 - a. l'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto della concessione;
 - b. lo scopo e la durata della concessione;
 - c. la natura, la forma, le dimensioni, secondo quanto dichiarato nell'apposito modello ministeriale "D1", la struttura delle opere da eseguire, la sua tipologia e i termini assegnati per tale esecuzione;
 - d. le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
 - e. la durata e il canone afferente l'anno di rilascio del titolo;
 - f. le eventuali condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione;
 - g. la denominazione, codice fiscale e/o partita Iva del concessionario;
 - h. le eventuali ulteriori pattuizioni accessorie.
2. All'atto di concessione devono essere allegati la modulistica prevista ed i progetti delle opere da realizzare.

Art. 7 - Rilascio di concessioni per nuove strutture turistico - ricettive e ricreative, per altri usi, di urgenza.

1. L'utilizzazione delle aree demaniali marittime è disciplinata dal Piano di Utilizzazione degli Arenili P.U.A., nonché dal presente Regolamento e dall'atto di concessione.
2. Le aree demaniali libere, o che si dovessero rendere tali per l'attuazione del P.U.A. vigente e per le quali il piano di cui al comma precedente preveda la concessione, possono essere gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale, anche tramite Enti o società con partecipazione del Comune. Con apposita procedura di evidenza pubblica potrà essere affidata a soggetti privati o ad Associazioni non aventi scopo di lucro la gestione delle attività oggetto della concessione. A tal proposito il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo provvederà all'emanazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, di un bando pubblico che definisca:
 - le aree disponibili e le tipologie di intervento assentibili;
 - le modalità di presentazione delle domande di concessione e la documentazione richiesta;
 - il termine inderogabile entro il quale devono essere presentate le domande;
 - i criteri di selezione delle istanze e di scelta del concessionario, in base agli aspetti indicati in allegato IV ed in base a quanto stabilito dall'art. 37 del codice della navigazione.
3. Il suddetto bando dovrà essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito internet dello stesso e, ove ne ricorra il caso, per concessioni di notevole rilevanza pubblica ed economica, sul B.U. della Regione Lazio, sulla G.U. della Repubblica Italiana, sulla G.U. della Comunità Europea nonché sui mezzi di informazione nazionali e locali come da normativa vigente.
4. Le domande di concessione dovranno essere corredate dalla documentazione specificata nel bando.
5. Le domande presentate saranno esaminate dall'Ufficio Demanio Marittimo che redige, in base ai criteri fissati dal bando, una graduatoria per ciascuna area messa a bando, che viene approvata in via provvisoria con provvedimento del Responsabile di detto ufficio.
6. La graduatoria è pubblicata per trenta giorni all'Albo Pretorio on-line del Comune. Entro il termine di scadenza della pubblicazione, gli interessati potranno presentare osservazioni scritte depositandole presso l'Ufficio Protocollo del Comune.
7. Il Responsabile, previo esame delle osservazioni presentate, approva in via definitiva la graduatoria.
8. Il Responsabile del procedimento comunica, pubblicando altresì con le sopra citate formalità, entro trenta giorni dalla chiusura del procedimento, l'esito della graduatoria a tutti i richiedenti.

Art. 8 – Cauzioni.

1. Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato dal Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell'articolo 47 lettera d) del codice della navigazione.
2. In nessun caso l'importo della cauzione può essere inferiore a due annualità del canone.
3. La cauzione potrà essere prestata mediante polizza assicurativa fideiussoria o fideiussione bancaria senza beneficio della preventiva escussione del debitore ed a prima richiesta dell'ente. Per gli associati ad una delle organizzazioni di categoria (S.I.B. – F.I.B.A. – FEDICOD – F.A.B. etc.), la cauzione è prestata in via generale attraverso un'unica polizza assicurativa fideiussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati.
4. L'Amministrazione concedente, in caso di inadempienza, può incamerare a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure rivalersi su di essi per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.

TITOLO III

CANONI DEMANIALI MARITTIMI

Art. 9 – Canoni e imposta regionale.

1. La misura del canone e dell'imposta regionale, determinate dalle norme vigenti, sono calcolate al concessionario con riferimento all'area concessa. Il calcolo deve essere dimostrato mediante apposita scheda che indichi la classificazione regionale dell'area, l'area scoperta, l'area occupata con impianti di facile rimozione, l'area occupata con impianti di difficile rimozione, le pertinenze e gli elementi che danno titolo per eventuali riduzioni nonché le strutture precarie. I dati indicati per il calcolo del canone devono essere attestati con il previsto Mod. D1 DO.RI e relativa autocertificazione.
2. Il canone è calcolato in conformità delle disposizioni del D.L. 5 ottobre 1993, n.400, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n.494, della legge n. 296/2006, nonché del D.M. 19/07/1989. Le misure unitarie dei canoni sono aggiornate con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT. I criteri e le misure unitarie possono essere adeguati o modificati con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
3. La superficie da considerare ai fini del conteggio del canone è costituita dalle aree scoperte ovvero dalle aree coperte da impianti, manufatti ed opere considerando, in tale ultimo caso, la superficie utilizzabile di tutti i piani compreso quello di copertura, se praticabile, soprastanti o sottostanti il piano di campagna.
4. Gli impianti, i manufatti e le opere realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale si considerano di “difficile rimozione” quando rientrano nelle tipologie contraddistinte dalle lettere A, B, ed E della tabella in allegato II) al presente regolamento; mentre si considerano di “facile rimozione” quelle contraddistinte dalle lettere C, D, F e G della stessa tabella.
5. Per le superfici per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate, si adottano i criteri dell'allegato III) salva l'applicazione delle misure minime previste dall'art. 9 del D.M. 19/07/1989.

Art. 10 – Pagamento del canone.

1. La prima rata del canone e dell'imposta regionale, da versare prima dell'atto di concessione della zona di demanio marittimo, delle pertinenze e del mare territoriale, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio.

3. L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1 Gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza.
4. Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato anticipatamente, entro 20 giorni dal ricevimento dell'ordine di introito emesso dall'Ufficio Demanio Marittimo, calcolato sulla base dell'aggiornamento dovuto.
5. Anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato da parte dell'Ufficio Demanio Marittimo, il concessionario è comunque tenuto al versamento anticipato del canone in misura pari a quello dell'anno precedente entro il 31 gennaio, salvo conguaglio.

Art. 11 - Riduzione del canone.

Le riduzioni del canone di concessione, applicabili solo relativamente alle concessioni turistico ricreative, sono quelle indicate dall'art. 1, comma 250 e seguenti della L. 296/2006 (Finanziaria 2007).

Art. 12 - Canoni ricognitori.

Ai sensi dell'art. 39 del Codice della Navigazione nella concessione rilasciata a Enti Pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse il canone viene fissato quale mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni.

TITOLO IV

CESSAZIONE DEL TITOLO CONCESSORIO

Art. 13 - Revoca ed estinzione del titolo concessorio.

1. Oltre che per i casi previsti dal Codice della Navigazione e per quanto previsto dall'art. 1 comma 250 della L. 296/2006, la concessione è revocabile in tutto o in parte per sopravvenute ragioni di preminente interesse pubblico risultanti da apposita deliberazione della Giunta Comunale, o da previsione del Piano di Utilizzazione degli arenili, con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo.
2. Nel caso di revoca parziale il canone è ridotto, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, per fatto dell'amministrazione, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali.
3. Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile sia per fatto dell'Amministrazione che per cause naturali la concessione viene dichiarata estinta con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio del Comune.
4. Prima di dichiarare la revoca della concessione il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni.

Art. 14 - Rinuncia alla concessione.

1. In caso di rinuncia alla concessione il titolare, dopo aver informato gli eventuali affidatari, dovrà presentare comunicazione all'ufficio protocollo del Comune, con specifica delle motivazioni.

Art. 15 - Decadenza del titolo concessorio.

1. L'Amministrazione Comunale può dichiarare la decadenza del concessionario:
 - a. per mancata esecuzione degli impianti, manufatti ed opere previsti nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati, per fatto del concessionario;
 - b. per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, ad esclusione di cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, o per cattivo uso;
 - c. per mutamento sostanziale non autorizzato allo scopo della concessione;
 - d. per omesso pagamento del canone;
 - e. per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;

- f. per inadempimenti agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi o regolamenti sia statali che regionali che comunali;
 - g. per mancati pagamenti dei tributi e/o extra-tributi comunali;
2. Per i casi a) e b) l'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo, proroga al concessionario.
 3. Prima di dichiarare la decadenza il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni, di cui il Responsabile deve tenere conto.
 4. La decadenza è disposta con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo.
 5. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.
 6. Il procedimento deve concludersi, con l'emanazione del provvedimento che dispone la decadenza del titolo concessorio, entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento/contestazione dei casi che determinano la decadenza dalla concessione.

TITOLO V

SUBINGRESSO E AFFIDAMENTO

Art. 16 – Subingresso.

1. Quando il concessionario intenda farsi sostituire da altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione all'Autorità concedente presentando apposito Modello ministeriale D4, corredato dalla documentazione necessaria.
2. In caso di vendita od esecuzione forzata l'acquirente, o l'aggiudicatario di impianti, manufatti ed opere realizzati dal concessionario non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'Autorità concedente.
3. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione ma devono chiederne la conferma entro sei mesi a pena di decadenza.
4. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica degli eredi, l'Amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione ne dispone la revoca con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo.
5. In entrambi i casi di cui al 1° e 2° comma del presente articolo l'istruttoria è limitata all'acquisizione delle istanze del cedente e del subentrante ed all'accertamento delle condizioni soggettive di quest'ultimo.
6. La domanda deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune congiuntamente dal concessionario e dal subentrante (Allegato I).
7. L'Ufficio Demanio provvederà a rendere pubblica l'istanza pervenuta nelle stesse forme previste dall'art.7 comma 3 del presente Regolamento.
8. Al termine della fase istruttoria il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo provvederà ad emettere provvedimento di autorizzazione ove siano rispettati gli adempimenti richiesti, e risultino sussistenti i presupposti di legge.
9. Il procedimento per il rilascio di autorizzazione al subingresso deve concludersi entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo quanto disposto dalla L. 241/1990 e s.m.i. .

Art. 17 - Affidamento in gestione.

1. Il concessionario, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto di concessione.
2. Previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione.
3. Il Concessionario deve presentare il previsto Modello ministeriale D6, all'ufficio Protocollo del Comune. (Allegato I).
4. L'Ufficio Demanio provvederà a rendere pubblica l'istanza pervenuta nelle stesse forme previste dall'art.7 comma 3 del presente Regolamento.

5. Al termine della fase istruttoria il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo provvederà ad emettere provvedimento di autorizzazione ove siano rispettati gli adempimenti richiesti, e risultino sussistenti i presupposti di legge.
6. Il procedimento per il rilascio di autorizzazione all'affidamento in gestione a terzi dell'attività oggetto di concessione deve concludersi entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo quanto disposto dalla L. 241/1990 e s.m.i..

TITOLO VI

VARIAZIONI AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

Art. 18 - Variazioni al contenuto della concessione che non ne modificano il titolo.

1. Chiunque voglia effettuare variazioni al contenuto delle concessioni demaniali marittime che comunque non ne modificano il titolo, deve preventivamente presentare domanda all'Amministrazione Comunale, tramite modello ministeriale D3.
2. L'esame delle domande risultate complete si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il provvedimento è rilasciato dal Responsabile del Settore a seguito di rituale istruttoria.
3. Qualora non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione o non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale la variazione può essere autorizzata per scritto, senza previa istruttoria.
4. Il Responsabile del Procedimento cura l'istruttoria ed acquisisce i pareri necessari.
5. Qualora lo ritenga opportuno, anche per motivi di celerità, il Responsabile del Servizio può altresì indire una Conferenza di servizi alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti interessati dal procedimento.
6. La Conferenza di servizi può disporre per una sola volta adeguamenti o integrazioni della documentazione allegata alla domanda. Il provvedimento finale conforme alla determinazione favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.
7. Il procedimento per il rilascio di autorizzazione alla variazione del contenuto della concessione deve concludersi entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo quanto disposto dalla L. 241/1990 e s.m.i..

TITOLO VII

SPESE DI ISTRUTTORIA

Art. 19 – Diritti di istruttoria.

1. Le spese di istruttoria sono a carico del richiedente.
2. Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa e della trasparenza dei rapporti con l'utenza, le spese di istruttoria dei singoli procedimenti sono determinate, con atto della Giunta Comunale.
3. Tali diritti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda.
4. A ogni domanda, pena la sua improcedibilità, deve essere allegata la ricevuta di versamento sul c/c postale appositamente istituito dell'importo corrispondente.
5. L'ammontare dei diritti suddetti è rivalutato annualmente sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con arrotondamento ad un euro superiore. Oltre agli importi suddetti, relativi alle spese di istruttoria, sono dovute, per ogni contratto stipulato tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario, le relative spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e le altre imposte dovute ai sensi di legge.

TITOLO VIII

ATTIVITA' DI VIGILANZA

Art. 20 – Vigilanza.

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico ricreativo sono esercitate dal Comune, che può effettuare sopralluoghi e controlli.
2. In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni a quanto previsto dal Codice della Navigazione e dalle leggi vigenti in materia, il Comune inizierà, salvo quanto disposto dalla L. 241/1990 e s.m.i. il relativo procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima.
3. Il Comune, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

TITOLO IX

USO DELLA SPIAGGIA

Art. 21 – Ordinanza comunale e Regolamento sulla disciplina delle attività turistica ricreative.

1. Il Comune di Ponza potrà redigere ordinanze che disciplinino:
 - casi in cui è vietata la balneazione;
 - prescrizioni sulle attività connesse all'attività turistico ricreativa;
 - orario di funzionamento delle attività;
 - l'esercizio delle attività incidenti sul demanio marittimo per il periodo dell'anno in cui non vi è svolgimento di attività prettamente turistico ricreative.
2. Il Regolamento sulla disciplina delle attività balneari definisce:
 - periodo di inizio e fine della stagione attinente le attività turistico ricreative;
 - prescrizioni sull'uso della spiaggia;
 - disciplina delle aree in concessione per le attività turistico ricreative;
 - disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime.

TITOLO XI

SANZIONI

Art. 25 - Applicazione sanzioni.

1. Fermo restando l'applicabilità delle sanzioni penali e/o amministrative previste dalle singole leggi di settore, i contravventori alle disposizioni sull'uso dei beni demaniali saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1161, 1162, 1163 e 1164 del codice della navigazione.
2. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle sanzioni previste dalle normative in materia (codice della navigazione, leggi regionali in materia di turismo, etc.).
3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione del presente regolamento.

TITOLO XII

NORMA FINALE

Art. 26 - Rinvii.

Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di esecuzione, nonché alle specifiche leggi in materia.

ALLEGATI

Allegato I

Domande di nuove concessioni

Istanza diretta al Comune competente su Modello Ministeriale D1 DO.RI con i seguenti allegati in sei copie:

- relazione tecnico illustrativa firmata da tecnico abilitato;
- Corografia generale su Carta Tecnica Regionale scala 1:5000 utilizzando sia il supporto cartaceo che quello informatico, ove sia disponibile.
- Inoltre in formato vettoriale (.dwg) dovranno essere descritti i poligoni dell'area in oggetto, i vertici dovranno riportare le coordinate riferite al sistema di riferimento della Gauss Boaga A tale fine può essere utilizzato il software specifico del Ministero delle Finanze, Dipartimento del Territorio, Pregeo per realizzare i tipi di mappali. In questo caso la cartografia di riferimento sarà quella catastale;
- Planimetria della zona scala 1:2000;
- Elaborati in scala 1:200 e 1:50 per le opere di dettaglio;
- Documentazione fotografica dello stato di fatto;
- Rilievo dettagliato con elementi tecnici (profili e sezioni) atti a stabilire lo stato di fatto;
- Piano finanziario di investimento e di ammortamento;
- Computo metrico estimativo delle opere da realizzarsi;
- Indicazione della durata e dello scopo della concessione, degli standard minimi che si intendono assicurare e delle tipologia di insediamento.

Domande di subingresso

- Istanza al comune del concessionario e del nuovo subentrante su Modello Ministeriale D4.
- Certificazione o autocertificazione antimafia.
- Altra ed eventuale documentazione.
- Iscrizione camerale.
- Copia dell'atto comprovante il subingresso e relativa documentazione.

Domande di affidamento gestione

- Istanza al comune del concessionario su Modello Ministeriale D6.
- Certificazione o autocertificazione antimafia dell'affidatario e relativa documentazione.

Domande relative a variazioni del contenuto della concessione ai sensi Art. 24 R.C.N.

- 6 copie della stessa documentazione prevista per le domande di nuove concessioni con Modello Ministeriale D3.
- I documenti necessari saranno richiesti dal comune.

Allegato II

A – Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto.
B – Costruzione in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato.
C – Strutture prefabbricate realizzate su piattaforma di cemento armato incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento.
D – Strutture prefabbricate appoggiate sul suolo o interrate.
E – Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie A e B.
F – Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie C e D.
G – Opere, impianti e manufatti totalmente interrati o immersi.

Allegato III

Fattispecie considerata	Superficie convenzionale o virtuale da considerare ai fini del calcolo
Cavi o cavidotti interrati o appoggiati nel o sul demanio marittimo	Quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato o poggiato, avente larghezza pari a quella del cavo o cavidotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0.50 da un lato e dall'altro
Cavi o cavidotti interrati o appoggiati nel o sul fondo del mare	Quella definita dall'ingombro del diametro del cavo o cavidotto e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo posizionamento (cunicolo, gusci, conchigliamenti, ecc.)
Tubi e condotte interrate o appoggiate nel o sul demanio marittimo	Quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato o appoggiato, avente lunghezza pari a quella del tubo o della condotta, maggiorata di una fascia di rispetto di metro 0.50 da ogni lato
Tubi e condotte interrate o appoggiate nel o sul fondo del mare	Quella definita dall'ingombro del diametro del tubo o della condotta e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo posizionamento (cunicoli, gusci, conchigliamenti, ecc.)
Elettrodotti cavi aerei e fasci di cavi aerei	Quella definita dalla proiezione al suolo del cavo, del fascio di cavi o dei cavi esterni di un elettrodotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0.50 da ogni lato
Pali di sostegno per cavi o fasci di cavi aerei di qualunque sezione	Quella definita dalla superficie del cerchio avente raggio quello del cerchio che circoscrive il poligono di base del palo, maggiorato di metri 0.50
Gavitelli singoli	Quella definita dal cerchio avente il raggio pari alla lunghezza fuori tutto dell'unità maggiorata della lunghezza del cavo e/o della catena utilizzati per l'ormeggio
Cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli di segnalazione o indicazioni	La superficie da considerare ai fini del calcolo del canone è quella della proiezione a terra più un metro di rispetto per ogni lato

Allegato IV

<p>a) compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale in regime dei vincoli vigenti;</p> <p>b) compatibilità di dettaglio relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none">- elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);- aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico);- accessibilità ai parcheggi;- rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap;- dinamica evolutiva del paraggio; <p>c) valutazione degli standard dei servizi proposti (densità ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro);</p>
--

- d) piano di investimenti da effettuare da parte del concessionario per l'area richiesta per la concessione (cronologia e importi);
- e) garanzia di sviluppo dell'economia della località tramite preferibilmente l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);
- f) soggetti imprenditoriali attivi nel settore turismo, riconosciuti dalla legislazione nazionale o regionale vigente;
- g) gestione diretta della concessione demaniale, da parte del soggetto di cui al punto d).